

Indirizzi per la gestione delle relazioni sindacali in materia di contrattazione del fondo per le risorse decentrate per il personale non dirigente (articolo 39, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2012, n. 53).

1. FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE

Dovrà essere destinato in modo che possano essere rispettate le esigenze dell'Amministrazione del Consiglio regionale di seguito individuate.

1.1 Orario straordinario

La somma destinata al lavoro straordinario dovrà essere quantificata nel rispetto del limite di euro 132.000,00 (ammontare corrisposto a tale titolo nel 2010 al personale del Consiglio regionale ed incluso nel fondo che la Giunta regionale ha quantificato con la nota prot. n. 211983 del 14 maggio 2013) e del limite massimo di 180 ore/anno per tutto il personale, fatta salva la possibilità di estendere tale limite a 250 ore/anno per il due per cento del personale.

1.2 Compensi per produttività

Sono erogati secondo il sistema di valutazione della performance adottato dal Consiglio regionale e l'ammontare delle risorse disponibili, pur tenuto conto anche del criterio di armonizzazione con i trattamenti del personale della Giunta regionale di cui all'articolo 39, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53.

1.3 Posizioni organizzative e Alte professionalità

Il fondo è confermato nell'importo stanziato nel 2017.

1.4 Progressioni orizzontali

Destinazione di risorse per finanziare un numero complessivo di progressioni nell'anno non superiore al 40% (al netto del troncamento delle cifre decimali) al fine di rispettare il principio di selettività dell'istituto stabilito dal D.Lgs. 150/2009.

1.5 Indennità di particolare responsabilità di cui all'articolo 9, comma 4, lettera c) del vigente ccdi

Si conferma quanto già stabilito nell'accordo per l'anno 2015 in merito alle particolari responsabilità previste dall'articolo 9, comma 4, lettera c) del vigente contratto collettivo decentrato integrativo del 16 settembre 2013.

2. PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI

Per la realizzazione delle progressioni economiche orizzontali per l'anno 2018 si applicherà, nelle more della nuova disciplina che il contratto collettivo nazionale stabilirà in attuazione dei principi di valorizzazione del merito stabiliti in particolare dal d.lgs.

150/2009, il sistema dei criteri e di ponderazione adottati nel 2017, salvo piccoli aggiustamenti che dovessero emergere come necessari dal confronto con le OO.SS..

A parziale modifica, in armonia con quanto contrattato per il personale della Giunta regionale, si prevede che il requisito di ammissione alla graduatoria di merito avvenga a seguito di una permanenza di almeno due anni nella stessa categoria/posizione economica e che l'assegnazione della progressione economica possa avvenire a seguito di una permanenza di almeno tre anni nella stessa categoria/posizione economica.